

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI CONTRIBUTO
IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 211
“INDENNITÀ A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI NELLE ZONE MONTANE”
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 – ANNO 2012

1. Obiettivo

Con il presente Avviso Pubblico, la Provincia di Reggio Emilia e la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano intendono dare attuazione alla **Misura 211 “Indennità a favore degli agricoltori nelle zone montane”** che persegue l’obiettivo di mantenere le attività agricole sostenibili, e compensare il deficit di reddito degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle aree montane caratterizzate da svantaggi naturali.

La Misura concorre all’obiettivo specifico di mantenere una gestione attiva delle superfici agricole, in grado, attraverso l’attuazione della condizionalità, di tutelare l’ambiente e gli spazi naturali, e di salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e forestali, favorire una corretta gestione delle aree della Rete Natura 2000, tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico (AVN)”.

2. Beneficiari

Possono beneficiare delle indennità di cui alla Misura 211 gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile con **età inferiore a 65 anni**, con priorità per gli Imprenditori Agricoli Professionali, di cui al D.Lgs. n. 99/04, iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l’obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che conducono terreni agricoli nel territorio provinciale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell’art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all’art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Al fine di definire la condizione “anagrafica” sopra richiamata, in caso di corresponsabilità nella conduzione di aziende agricole, si specifica che:

A. nelle società di persone l’età inferiore a 65 anni, dovrà essere posseduta da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;

B. nelle società di capitale l’età inferiore a 65 anni dovrà essere posseduta da un Amministratore.

Nelle cooperative, sempre al fine di definire la condizione “anagrafica”, si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale.

3. Condizioni di ammissibilità ed impegni

Per il dettaglio dei requisiti, delle condizioni di accesso e degli impegni si rimanda:

- alla descrizione della Misura contenuta nel Programma di Sviluppo Rurale;
- alle prescrizioni previste nel Programma Operativo per la Misura 211;

Per beneficiare dell' indennità compensativa i richiedenti devono, per l’intero “periodo di impegno”, possedere e rispettare i requisiti, le condizioni prescritte nel P.S.R. e nelle prescrizioni previste per la Misura 211 nel P.O. Asse 2.

Durata dell’impegno:

QUINQUENNALE, calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande cui è da riferire la decorrenza degli adempimenti connessi all’impegno di

“proseguire l’attività agricola per almeno 5 anni a decorrere dal primo pagamento” (art. 37, comma 2, del Reg. (CE) 1698/05).

I requisiti soggettivi definiti al paragrafo 2 "Beneficiari" dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno quinquennale. Il requisito anagrafico (età inferiore a 65 anni) deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I requisiti di accesso e il computo delle indennità dovute, nel rispetto dei limiti prescritti, faranno riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

Per il calcolo delle UBA si farà riferimento:

- alla consistenza media dei capi risultante nell’Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda;
- ovvero, qualora la consistenza media risultante dall’Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda, potrà essere dichiarata dal richiedente la consistenza media dall’inizio dell’anno solare corrente al momento della presentazione della domanda.

A) Condizioni di ammissibilità per le aziende:

- **il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU**; nel periodo di impegno la SAU condotta in area svantaggiata non può risultare inferiore a 2,5 ettari.
- **almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata**;
- **l’attività agricola deve essere mantenuta per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda**; nel caso di presentazione di più domande di pagamento di indennità nel periodo di impegno, la decorrenza dei termini per l’impegno di mantenimento dell’attività agricola è da assumere in riferimento alla data di scadenza del bando relativo alla prima domanda di indennità riferita alla Misura 211.
- **l’attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in applicazione della Condizionalità** di cui al Reg. (CE) n. 73/2009.

A norma dell’art. 50 bis del Reg. (CE) 1698/05 il beneficiario che riceve pagamenti per indennità della Misura 211 è tenuto a rispettare “nell’insieme della sua azienda, i criteri di gestione obbligatori e la buona condizione agronomica e ambientale di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009”.

A norma dell’art. 21 del Reg. (CE) 65/2011 “...in caso di accertamento di un’inadempienza, si applica una riduzione all’importo complessivo ... che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell’anno civile dell’accertamento”.

In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità nella Regione Emilia-Romagna per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE “Nitrati”, il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro, fatte salve eventuali deroghe concesse ai sensi della Decisione della Commissione 2011/721/CE e del relativo piano di attuazione della Regione di cui alla determinazione n. 776 del 2012) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all’esterno delle aree vulnerabili.

Devono essere rispettati i seguenti limiti per anno:

- in Zone Vulnerabili per la direttiva “Nitrati”, 170 kg/ettaro di azoto al campo (fatto salvo le deroghe di cui sopra), al netto delle perdite,
- nelle altre zone 340 kg/ettaro .

Il riferimento per definire il peso equivalente delle specie animali di interesse zootecnico in rapporto all'azoto prodotto è dato dalla tabella in Allegato 4 (Tabella con parametri di calcolo e codifiche di riferimento) alla determinazione del Direttore Generale Ambiente 4 marzo 2008, n. 2184, che specifica i criteri operativi in ordine al Piano d'azione previsto dalla Direttiva Nitrati.

Le prescrizioni previste per la Condizionalità devono essere rispettate per l'intero periodo di impegno quinquennale. Poiché la Misura 211 del P.S.R. 2007-2013 prevede l'impegno a mantenere l'attività agricola in zona svantaggiata per i 5 anni successivi alla domanda relativa al primo pagamento di indennità, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza all'impegno medesimo a prescindere dalla durata dei titoli di possesso sussistenti all'atto di presentazione della stessa.

Pertanto, fatta eccezione per le "cause di forza maggiore" non prevedibili al momento della presentazione della prima domanda, il mancato proseguimento dell'attività agricola comporta il recupero delle indennità corrisposte nel "periodo di impegno" ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 5 del Reg. (CE) 65/2011, fatto salvo il caso di subentro nell'impegno indicato nel punto 13 del presente avviso pubblico.

B) Condizioni di ammissibilità per le superfici:

- le superfici devono essere ricadenti in aree svantaggiate;
- le superfici a castagneto devono essere accatastate come castagneto da frutto e governate a frutto; relativamente alla qualità di coltura catastale prescritta dal PSR per i castagneti, si specifica che, in applicazione dell'art. 2 comma 33 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni con Legge n. 286/2006, per i beneficiari che hanno un Piano Colturale validato sul Sistema Operativo delle Pratiche dell'AGREA (SOP), la determinazione della qualità catastale delle superfici di possesso fa riferimento ai macrousi delle superfici aziendali popolati sull'anagrafe, detti macrousi sono infatti oggetto di interscambio dati con l'Agenzia del Territorio;
- i prati-pascoli devono essere sfalciati almeno una volta all'anno e/o pascolati almeno due mesi all'anno;
- per i pagamenti connessi all'attività zootecnica, il rapporto tra le U.B.A. allevate e la superficie foraggiera (superfici a silomais escluse) non deve essere inferiore a 0,5 nell'"annualità di riferimento dell'indennità";
- l'effettiva situazione aziendale, con particolare riferimento alle superfici foraggiera, deve essere coerente con quanto indicato in domanda e con la documentazione catastale;
- la conduzione dei terreni e l'attività zootecnica devono essere conformi alla legislazione vigente in materia ambientale e di identificazione e registrazione degli animali.

Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Nel caso in cui le superfici per le quali è richiesta l'indennità siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i requisiti di accesso faranno riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

Non sono finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 211 di comunicare per iscritto a questa Amministrazione, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi, come stabilito

- dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Per i richiedenti che siano già stati ammessi a beneficiare dell'indennità compensativa con riferimento alla Misura 2.e del P.R.S.R. 2000-2006, l'assunzione di impegni riferibili alla Misura 211 del P.S.R. 2007-2013 comporta l'automatico trasferimento di eventuali impegni ancora da concludere relativi alla Misura 2e in impegni a valere sulla Misura 211.

Il nuovo impegno decorrerà per 5 anni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della prima domanda di indennità relativa alla Misura 211.

Per beneficiare della corresponsione delle indennità compensative, sia per la Misura 211 che per la Misura 212, è indicata quale condizione per l'ammissibilità la prevalenza della SAU in area svantaggiata: "almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata".

Per "area svantaggiata" si intende l'accezione estensiva e si dispone quanto segue:

- Il computo della percentuale della SAU in area svantaggiata terrà sempre in considerazione la somma delle estensioni delle particelle ricadenti in entrambe le aree svantaggiate (sia quelle inerenti all'attuazione della Misura 211 che quelle inerenti all'attuazione della Misura 212), anche per il caso in cui venga presentata o sia ammissibile a contributo una sola domanda relativa a una sola delle due Misure.
- Ne consegue che risulta possibile per gli imprenditori agricoli che conducono Aziende nelle quali più del 50% della SAU ricade in area svantaggiata (considerando sia quella inerente all'attuazione della Misura 211 che quella inerente all'attuazione della Misura 212) presentare distinta domanda per entrambe le Misure, richiedendo a pagamento distintamente le particelle di rispettiva competenza.
- Nei casi per i quali risultino finanziabili, per uno stesso beneficiario, nella stessa annualità, sia una domanda per indennità di cui alla Misura 211 che una domanda per indennità di cui alla Misura 212, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" è da applicare computando comunque l'intera SAU aziendale.
- Ogni singola richiesta di aiuto/pagamento è limitata alle indennità riconoscibili nell'annualità di riferimento del bando pubblico in relazione al quale è presentata. Tali richieste non possono in alcun modo essere fatte valere per esigere pagamenti di indennità in annualità successive.
- I beneficiari per i quali all' 1/1/2014 non sia ancora concluso il periodo continuativo di 5 anni successivi alla presentazione della prima domanda a valere sul PSR 2007-2013, nei quali si sono impegnati al mantenimento dell'attività agricola, sono obbligati a portare a termine il medesimo impegno anche nell'eventualità della mancata attivazione di bandi nelle annualità del prossimo periodo di programmazione. Tale obbligo è da valere anche con riferimento alle residue annualità del PSR 2007-2013 nel caso di mancata presentazione della domanda di aiuto/pagamento e/o della non ammissibilità della medesima per beneficiari che non abbiano ancora concluso il periodo quinquennale di impegno.
- AGREIA provvederà ad effettuare per i beneficiari di cui sopra i necessari controlli anche in mancanza della presentazione di specifiche domande di pagamento.

Condizionalità

I beneficiari di cui alla Misura 211 sono tenuti - nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 che ha abrogato il Reg. 1782/03.

Si richiamano al riguardo inoltre gli artt. 19 e 20 del Reg. (CE) 65/2011 nonché la deliberazione regionale n. 828 del 13 giugno 2011.

4. Aree di applicazione

La Misura si applica su tutto il territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005, con priorità nelle aree agricole ricadenti nella Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, nelle Zone Vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE "Nitrati" e in quelle ad alto valore naturalistico.

Viene data priorità inoltre alle ulteriori aree preferenziali secondo quanto stabilito dal P.S.R. 2007-2013, dal P.R.I.P. e nella Parte generale del Programma Operativo dell'Asse 2.

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2 e 5.3.2.3 del P.S.R. 2007-2013, nonché alla descrizione della Misura contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013 ed alle ulteriori specificazioni del P.R.I.P. e dell' ALLEGATO N. 2 del presente avviso pubblico.

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite per la Misura si fa riferimento ai contenuti del P.S.R. 2007-2013, come recepiti nei P.R.I.P.

Localizzazione degli interventi come da previsione del PRIP:

La Misura 211 viene attivata **solo nel territorio della Comunità Montana Appennino Reggiano.**

Nell'ambito del territorio della Comunità Montana la localizzazione dell'azienda all'interno di specifiche zone individuate nel P.R.I.P. (Programma Rurale Integrato Provinciale) darà luogo ad ulteriori priorità subordinate.

5. Risorse disponibili

Le risorse destinate al pagamento delle domande di Indennità Compensativa sulla Misura 211, per l'annualità 2012, di cui al presente avviso pubblico ammontano a € **1.745.452,59**

6. Entità dell'aiuto

Per l'adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale.

Pertanto la collocazione in posizione utile per il finanziamento, nelle specifiche graduatorie, di una domanda relativa alla Misura 211, conferisce titolo al pagamento per la sola "annualità di riferimento dell'indennità", ciò anche se il "periodo di impegno" si estende ad annualità successive (senza quindi conferire alcun diritto al pagamento di indennità per tali annualità successive).

Indennità corrisposta per tipologia di coltura

L'aiuto concesso per ettaro di superficie coltivata è diversificato in funzione del tipo di coltura praticata, secondo il seguente schema:

COLTURA	Sostegno massimo (€/ha)
Fruttiferi , Orti, Frutti minori, Piante officinali	150
Ulivo, Castagno da frutto, Vite	100
Praticoltura avvicendata +zootecnia	200
Pascolo Prato permanente + zootecnia	150
Seminativi	150
Praticoltura avvicendata	100
Pascolo Prato permanente di montagna	100

Gli aiuti destinati alle superfici connesse all'attività zootecnica sono determinati, per ogni azienda, sulla base di un rapporto UBA/superficie foraggiera pari o superiore a 0,5 (con esclusione delle superfici a silo-mais).

Con riferimento alla tabella precedente sono da considerare:

- “praticoltura avvicendata”, le colture di cui al punto 2.01.09 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/09 con l'esclusione di quelle utilizzate per la produzione di energia rinnovabile e delle superfici a silo mais,
- “prato permanente e pascolo” le colture di cui al punto 2.03 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/09.

Relativamente alle superfici di cui al punto 2.03, quelle utilizzate come pascoli magri (2.03.02) o comunque “con tara” possono essere ammesse a pagamento solo per imprenditori agricoli con attività zootecnica aziendale. Al riguardo sono da considerare i soli allevamenti bovino e/o ovino e/o caprino e/o equino connessi all'impegno di pascolamento previsto dalla Misura.

7. Modulazione e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Modulazione dell'indennità.

L'indennità è commisurata alla superficie di cui dispone l'azienda. E' prevista, pertanto, una modulazione del premio corrisposto all'imprenditore agricolo, secondo i seguenti criteri:

- per aziende con estensione inferiore o uguale a 20 ha di S.A.U., erogazione del sostegno massimo/ha di S.A.U. previsto;
- per aziende con estensione superiore a 20 ha di S.A.U. e inferiore o uguale a 30 ha di S.A.U., il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 20% per ettaro;
- per aziende con estensione superiore a 30 ha di S.A.U. il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 30% per ettaro;
- in tutti i casi, il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha di S.A.U. aziendale.

Nel caso in cui uno stesso beneficiario sia collocato in posizione utile per il pagamento delle indennità sia per la Misura 211 che per la Misura 212, la riduzione percentuale prevista per la “modulazione” è da applicare computando comunque l'intera SAU aziendale. Analogamente si procederà anche per il computo della riduzione.

Ai fini dell'applicazione della modulazione, al momento della presentazione della domanda, il richiedente di indennità che conduce più di 50 ha in zona svantaggiata indicherà quali particelle fra quelle condotte si intendono considerare per il computo dell'indennità. Il tetto deve considerarsi unico per beneficiario anche qualora egli richieda l'aiuto sia sulla misura 211 che sulla 212; i 50 ettari di SAU aziendale massima a premio saranno quindi valutati come somma degli ettari richiesti a premio nelle domande delle due Misure.

Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie.

Le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo già oggetto di domanda di aiuto per l'Azione 2 “Produzione biologica” Misura 214, previsto per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/2007 e successive modificazioni, non potranno nel contempo beneficiare del sostegno per le superfici “Praticoltura avvicendata + zootecnia” e/o “Pascolo Prato permanente + zootecnia” previsto.

dalle Misure 211 e 212. Tali superfici potranno nel contempo beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti per le superfici “Praticoltura avvicendata” e/o “Pascolo Prato permanente di montagna” di cui alle Misure 211 e 212.

Nei casi in cui chi richiede il pagamento di indennità, nella medesima annualità di riferimento, presenti una domanda di pagamento per l'Azione 2 della Misura 214 associata alla notificazione del metodo biologico anche in ambito zootecnico, alla totalità delle particelle agricole riconoscibili

“praticoltura avvicendata” o “prato permanente e pascolo” potrà essere riconosciuto unicamente l’importo delle indennità al livello previsto “senza zootecnia”. Ciò anche se parte di dette particelle non risultassero suscettibili di pagamento per l’Azione 2 al livello previsto per la zootecnia biologica regolarmente notificata.

Sarà cura di AGREA provvedere affinché in sede di compilazione delle domande di indennità le particelle in questione non vengano richieste a pagamento al livello previsto “+ zootecnia”.

8. Modalità di presentazione delle “domande di indennità compensativa in zone montane”

Le domande di Indennità Compensativa relative alla Misura 211 potranno essere compilate esclusivamente mediante l’utilizzo del sistema informatico di AGREA; è **esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo**.

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

- 1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;
- 2) i singoli beneficiari (Utenti Internet), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA (a tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.)

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è l’iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario.

Per l’iscrizione in Anagrafe Regionale (l. r. 15/1997) vale quanto disposto dal Regolamento regionale di attuazione n. 17 del 15 settembre 2003 (e successive eventuali modificazioni e integrazioni). I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili.

Presentazione

Per l’individuazione dell’Amministrazione competente nel caso di domande relative ad impegni aventi ad oggetto particelle agricole che ricadono in territori di più Amministrazioni occorrerà fare riferimento all’Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della S.A.U. oggetto di aiuto. Ulteriori dettagli sono riportati al paragrafo 9.A) "Competenza" del presente avviso pubblico.

La domanda di Indennità Compensativa relativa alla Misura 211 (e le eventuali rettifiche) dovrà pervenire dal primo giorno utile per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento, che sarà fissato da AG.R.E.A., **al 15 maggio 2012**. Il primo giorno utile per la presentazione delle domande sarà pubblicato sul sito internet della Provincia www.provincia.re.it e sul sito internet della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano: www.comunita-montana.re.it.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente mediante una delle seguenti modalità, definite nella procedura operativa approvata da AG.R.E.A. con determinazione del Direttore n. 4355 del 18 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni:

1) PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA: la domanda è presentata ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L’incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d’identità e quindi effettua la protocollazione su SOP.

Agli effetti della data di presentazione della domanda compilata dal CAA fa fede la data del protocollo di sistema SOP di AGREA apposto dal CAA alla domanda.

Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla domanda e su tutti gli allegati (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, ai fini dell'avvio dei procedimenti istruttori e dei relativi procedimenti amministrativi nel termine stabilito da AG.R.E.A., alla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, in Via Dei Partigiani, 10- Castelnuovo ne' Monti (RE).

I CAA potranno trasmettere domande all'Amministrazione competente solo se protocollate sul sistema di AGREA. La ricezione da parte della Amministrazione competente di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande non potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza del presente avviso pubblico.

2) PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO: tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come “Utente Internet” per l'accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA.

Il beneficiario “Utente Internet”, compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l'apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di “presentata”, Il beneficiario dovrà produrre quindi una “stampa definitiva” della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, entro il **15 maggio 2012**, direttamente alla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, in Via Dei Partigiani, 10 - Castelnuovo ne' Monti (RE), che provvederà ad apporre la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati.

Agli effetti della data di presentazione della domanda, la data di presentazione della domanda compilata dall'Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dalla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano che registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l'apposita funzione “protocollo manuale”.

Saranno dichiarate non ricevibili le domande:

- compilate manualmente su supporto cartaceo;
- compilate da Utenti internet solo parzialmente senza il completamento delle fasi di controllo di coerenza (stati di sistema precedenti quello di “presentata”)
- compilate dai CAA senza il completamento delle fasi di compilazione e protocollazione (stati di sistema precedenti quello di “protocollata”)

Il provvedimento di diniego con l'indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'irricevibilità sarà comunicato ai richiedenti. Entro il termine di scadenza del presente avviso pubblico, tuttavia, è fatta salva la possibilità di regolarizzare le domande completando le suddette fasi sul sistema.

Le domande potranno essere ammesse al pagamento anche qualora pervengano con un ritardo non superiore a 25 gg. complessivi (festivi compresi) rispetto alla scadenza del termine fissato o dall'eventuale proroga.

In caso di ritardo sarà applicata una riduzione dell'Indennità pari ad un punto percentuale per ogni giorno feriale di ritardo accumulato, come previsto nell'art. 23 del Regolamento (CE) n. 1122/2009; sarà inoltre disposto il controllo in loco obbligatorio per le domande che dovessero pervenire in data successiva a quella di “Estrazione del campione relativo alle domande da controllare in loco”.

Sul sito internet di AGREA sono messi a disposizione i manuali dettagliati di compilazione delle domande sul sistema SOP. Per problemi di accesso al sistema o di reperibilità dei documenti citati nella presente procedura, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio relazioni con il pubblico di

AGREA tel. 051 527 4940-4970. Nel caso in cui le modalità di presentazione delle domande siano aggiornate da AG.R.E.A. si provvederà a dare opportuna pubblicizzazione.

9. Istruttoria delle domande e formulazione dell'elenco di liquidazione dei beneficiari o della graduatoria

A) Competenza

La "Domanda di Indennità Compensativa relativa alla Misura 211 è unica, anche se le particelle agricole condotte nella relativa zona svantaggiata ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Per i casi di domande le cui particelle ricadenti in area svantaggiata siano comprese in territori di differenti Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle stesse e al loro eventuale finanziamento spetta ad ogni Amministrazione coinvolta, per i territori di rispettiva competenza.

Pertanto, ad ogni Amministrazione competerà la totalità delle particelle per le quali è richiesto il pagamento delle indennità nell'ambito del proprio territorio di competenza.

Nei casi in questione si procederà come di seguito indicato.

Verrà individuata una Amministrazione definita "titolare", rappresentata dalla Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di domanda ed una o più Amministrazioni definite "cointeressate".

AGREA segnalerà alle Amministrazioni "titolari", attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno superfici ricadenti anche in altre Amministrazioni e scaricherà i dati di tali domande alle rispettive Amministrazioni "cointeressate".

Le Amministrazioni "cointeressate" comunicheranno l'esito dell'istruttoria in ordine al diritto o meno al pagamento alla Amministrazione "titolare" prima che questa adotti l'atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti.

Le specifiche risorse assegnate a ogni singola Amministrazione competente sono destinate alla totalità delle particelle agricole per le quali è dovuta la corresponsione dell'indennità ricadenti nel proprio territorio; ciò anche se, per i casi di domande riferibili a più ambiti territoriali, la titolarità della domanda fosse attribuita ad altra Amministrazione.

La sommatoria degli importi degli atti di concessione di ciascuna Amministrazione potrà quindi differire dall'entità delle risorse complessivamente assegnate, in ragione della maggiore o minore incidenza di superfici fuori territorio selezionate da altre Amministrazioni.

B) Istruttoria

La struttura preposta all'istruttoria delle domande di competenza è il Servizio Attività Agricole della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano. L'istruttoria sarà finalizzata ad accertare le condizioni ed i requisiti di ammissibilità agli aiuti previsti per la Misura 211.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Attività Agricole della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, arch. Maria Leonarda Livierato.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio sopraindicato, tel. 0522 - 610557, fax. 0522-812194;

E-mail: agricoltura@comunita-montana.re.it; Sito internet: www.comunita-montana.re.it

L'accesso agli atti può essere effettuato presso gli Uffici operativi del Servizio Attività Agricole della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano Via Don Pasquino Borghi n. 1 - Castelnovo ne' Monti (RE), negli orari di apertura al pubblico.

Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni competenti vengano in possesso in occasione dell'espletamento della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Titolare del trattamento dei dati è AG.R.E.A. (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna) con sede in Largo Caduti del Lavoro n. 6, 40122 Bologna, Organismo Pagatore per la Regione Emilia-Romagna in materia di aiuti, contributi e premi comunitari previsti

dalla normativa dell'Unione Europea e finanziati dal FEASR. Il trattamento dei dati è necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali, pertanto, non necessita del consenso.

Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia se i dati non vengono conferiti non si potrà dare seguito ai procedimenti attivati con il presente avviso pubblico.

C) Elenco dei beneficiari / Graduatoria

Qualora le risorse disponibili dovessero risultare sufficienti a soddisfare tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili si procederà all'approvazione di un elenco di beneficiari ordinato in base alla cronologia di protocollazione delle domande senza l'attribuzione dei punteggi derivanti dall'applicazione dei criteri di selezione previsti nel presente avviso pubblico.

Nel caso in cui le risorse disponibili non dovessero risultare sufficienti a soddisfare tutte le domande pervenute e ritenute ammissibili, si procederà a formulare una specifica Graduatoria unica provinciale, di tutte le domande ammesse con gli importi di spesa previsti per ciascuna di esse, sulla base delle risultanze redatte da un Nucleo di Valutazione costituito dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio, dott. ing. Francesco Capuano, dal Responsabile del Servizio Attività Agricole della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, arch. Maria Leonarda Livierato e dal Responsabile della Unità Operativa Produzioni Agroambientale e Forestali dott. Maurizio Mercati.

Nei casi di istruttoria sfavorevole si provvederà a formulare l'elenco delle domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

La Provincia e la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano approveranno con propri atti l'Elenco dei beneficiari o la Graduatoria Unica Provinciale.

Ai fini della graduatoria a ciascuna domanda sarà attribuito il livello di priorità spettante in relazione ai criteri di selezione definiti nel presente avviso pubblico.

La graduatoria verrà formata sulla base degli elementi dichiarati nelle domande compilate con la modulistica AG.R.E.A. e nel modulo integrativo (ALLEGATO n. 1) predisposto in sede provinciale applicando i criteri di selezione previsti nel presente avviso pubblico.

La graduatoria è determinata principalmente in base alla valenza ambientale degli interventi, in coerenza con i principi e i metodi stabiliti dal P.S.R. , dal P.R.I.P., dal Programma Operativo Asse 2 nella versione consolidata di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 1393/2010, recepiti nei seguenti elementi elencati secondo una rilevanza decrescente:

1. priorità territoriali accordate alle aree preferenziali di valenza regionale (aree tipo A);
2. priorità territoriali accordate alle aree preferenziali di valenza regionale (aree tipo B) secondo l'ordinamento attuato dal PRIP;
3. ulteriori priorità territoriali subordinate disposte dal PRIP;
4. priorità soggettive disposte dalla Regione Emilia-Romagna e dal PRIP.

10. Criteri di selezione

I beneficiari del sostegno saranno individuati applicando nell'ordine i criteri di priorità di seguito dettagliati.

PRIORITA' TERRITORIALI

Le priorità territoriali saranno espresse come punteggi da applicare proporzionalmente alla superficie interessata rispetto a quella totale oggetto del singolo impegno secondo i limiti e le condizioni posti dal Programma Operativo Asse 2 nella versione consolidata di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 1393/2010.

Priorità territoriali accordate alle aree preferenziali di valenza regionale (aree tipo A).

Il PSR attribuisce priorità assoluta a superfici oggetto di impegno ricomprese nelle seguenti aree preferenziali:

<i>denominazione</i>	<i>punteggio</i>
Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art. 30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque)	512
Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/49 CEE e n. 92/43 CEE	512
Parchi nazionali e regionali e riserve naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394/91 e della L.R. n. 6/2005	512
Area ad alto valore naturalistico: Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005	512
Area ad alto valore naturalistico: Aree di riequilibrio ecologico di cui alle LLRR 20/2000 e 6/2005	512
Area ad alto valore naturalistico: Paesaggi naturali e seminaturali protetti di cui alle LLRR 20/2000 e 6/2005	512

Priorità territoriali accordate alle aree preferenziali di valenza regionale (aree tipo B) secondo l'ordinamento attuato dal PRIP

In subordine alle priorità sopraindicate il P.R.I.P. individua le seguenti aree preferenziali alle quali è assegnata ulteriore priorità in ordine decrescente:

<i>denominazione</i>	<i>punteggio</i>
Aree a rischio di erosione idrica e di franosità di cui all' Allegato 1 del P.S.R. 2007-2013	256
Zone di tutela naturalistica (art. 25 del P.T.P.R.);	128
Oasi di protezione della fauna e Aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia;	64
Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 19 del P.T.P.R.);	32
Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. c) delle Norme del P.T.A., dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);	16
Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a) delle Norme del PTA, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP);	8
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.);	4
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R.);	2
Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art. 42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque);	1

Le modalità operative dell'applicazione dei punteggi sono quelle di cui alla sezione "Meccanismo operativo di selezione per le Misure/Azioni del Programma Operativo Asse 2" nella versione consolidata di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 1393/2010 che prevede la "sovrapposizione fra aree preferenziali", il calcolo proporzionale alla percentuale della frazione preferenziale sulla superficie totale ad impegno e la "normalizzazione a 100" dei punteggi ottenuti da tutti i richiedenti.

Ulteriori priorità subordinate considereranno la localizzazione dell'azienda, all'interno delle sub-aree individuate dal PRIP come "Zone rurali con problemi complessivi di sviluppo" e "Zone intermedie"; tali priorità saranno attribuite secondo il seguente ordine decrescente:

1. sub-area d.2 – Comuni di Ligonchio, Villa Minozzo, Collagna, Busana, Ramiseto, Vetto.
2. sub-area d.1 – Comuni di Castelnovo Monti, Carpineti, Toano
3. sub-area c.2 – Comuni di Viano, Casina, Canossa, Baiso

Il livello di priorità attribuito sarà quello corrispondente alla sub-area su cui insiste la maggior quota delle superfici agricole oggetto di aiuto.

PRIORITA' SOGGETTIVE

In subordine alle priorità di tipo territoriale si applicano le priorità soggettive riportate di seguito con a fianco il rispettivo ordine di applicazione (da P1 a P5).

Le priorità soggettive valgono a differenziare le posizioni ex-equo nell'ordinamento della graduatoria.

<i>Priorità soggettive specifiche</i>	
P1	Azienda ad indirizzo produttivo zootecnico. (Il riconoscimento dell'indirizzo produttivo zootecnico è determinato dalla prevalenza della Produzione lorda vendibile da prodotti agricoli zootecnici realizzata nell'anno finanziario 2010.)
P2	Azienda certificata biologica. (Questa priorità spetta alle aziende che alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto risultano notificate ed assoggettate al sistema di controllo dell'agricoltura con il metodo biologico secondo le norme vigenti e le procedure stabilite dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.)

<i>Altre priorità soggettive</i>	
P3	azienda agricola condotta da imprenditore in possesso dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs n. 99/2004
P4	azienda agricola condotta da giovane imprenditore (*)
P5	Azienda che effettua produzioni zootecniche di qualità regolamentata, provvista di certificazione NO OGM , sulla base di uno standard conforme alle regole tecniche del SINCERT

(*) Lo status di azienda agricola condotta da giovane imprenditore viene riconosciuto quando il conduttore, al momento della pubblicazione del presente avviso pubblico, possiede il seguente requisito soggettivo: età inferiore ai 40 anni.

Il predetto requisito deve essere posseduto:

- nell'impresa individuale dal titolare;
- nella società di persone da almeno uno dei soci.

Nelle società di capitali e cooperative il requisito soggettivo sopraindicato risulta soddisfatto se l'amministratore delegato ha un'età inferiore ai 40 anni o se almeno il 33% del Consiglio di Amministrazione (o l'amministratore Unico) è costituito da soci di età inferiore ai 40 anni.

Al fine dell'attribuzione delle priorità relative ai criteri soggettivi i richiedenti, al momento della presentazione della domanda, dovranno autocertificare nel modulo allegato (n. 1) al presente avviso pubblico il possesso dei requisiti di cui alle priorità P1-P2-P4-P5.

La verifica dei requisiti e l'eventuale attribuzione della priorità riservata alle aziende agricole con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004 (priorità P3) saranno effettuate d'ufficio.

Qualora nell'applicazione delle priorità sopraindicate risultino situazioni ex-equo si procederà dando la precedenza alle domande con maggior valore assoluto dell'importo dell'aiuto ammissibile, in caso di ulteriore pareggio si procederà mediante sorteggio.

ZONIZZAZIONE

Per l'attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione della Misura, ai fini dell'istruttoria delle domande e della formazione della graduatoria si fa riferimento alla sezione "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R." del Programma Operativo Asse 2 nella versione consolidata di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 1393/2010.

Nell' ALLEGATO n. 2 del presente avviso pubblico si riporta la lista delle delimitazioni cartografiche di competenza provinciale con gli estremi degli atti della loro approvazione.

11. Approvazione, utilizzo dell' elenco dei beneficiari o della graduatoria, concessione e liquidazione degli aiuti

La Provincia e la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano approveranno con propri atti l'Elenco dei beneficiari o la Graduatoria Unica Provinciale, che avranno valore per la sola annualità 2012, entro 90 giorni dalla data di assegnazione per l' "Istruttoria di Concessione" delle domande di aiuto sul sistema informatico SOP dell'Organismo pagatore A.G.R.E.A.

Le risorse impegnate potranno essere incrementate fino all'ammissione dell'ultima domanda collocata in graduatoria in posizione utile per il finanziamento per l'intero importo richiesto.

Le Amministrazioni competenti adotteranno gli atti di concessione dei contributi fino al completo esaurimento delle risorse disponibili.

L'atto formale di approvazione della graduatoria (o dell'elenco dei beneficiari) e di concessione dei contributi sarà reso disponibile tramite pubblicazione all'Albo Pretorio telematico provinciale per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 95° giorno successivo alla data di assegnazione per l' "Istruttoria di Concessione" delle domande di aiuto sul sistema informatico SOP dell'Organismo pagatore A.G.R.E.A., con l'esclusione di ogni altra comunicazione formale.

A decorrere dal termine sopraindicato l'atto formale di approvazione della graduatoria (o l'elenco dei beneficiari) verrà altresì pubblicato sul sito istituzionale della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano (www.comunità-montana.re.it) e della Provincia di Reggio Emilia (www.provincia.re.it), nella sezione tematica agricoltura, per un periodo di almeno 60 giorni.

La Provincia, al fine di garantire, anche ai cittadini sprovvisti di sistemi informatici e telematici, l'accessibilità agli atti in pubblicazione all'Albo Pretorio telematico, metterà a disposizione idonea tecnologia per la consultazione, presso:

- gli uffici dell'U.O. Produzioni Agroambientali e Forestali del Servizio Sviluppo Economico,
- Agricoltura e Promozione del Territorio, a Mancasale in Via Gualerzi, n. 38 (R.E.);
- gli uffici dell'Archivio Generale del Servizio Affari Generali, in C.so Garibaldi, n. 59 – 42121 (R.E.);
- i locali dei Centri per l'Impiego della Provincia.

Nel caso in cui si verificano economie a seguito di rinunce ed esiti di attività istruttorie, diverse dalle riduzioni ed esclusioni previste dal Reg. (CE) 65/2011 e dal D.M. 22/12/2009 sarà possibile lo scorrimento della graduatoria per finanziarie ulteriori domande, non oltre il termine dell'annata agraria a cui si riferisce la domanda di aiuto.

Gli elenchi di liquidazione approvati dalle Amministrazioni competenti saranno trasmessi ad AGREA per l'erogazione degli aiuti.

12. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato:

- nel Reg. (UE) 65/2011 - in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall’Asse 2 e dall’Asse 4” - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;
- nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 e successive modifiche;
- nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 27 luglio 2011.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all’Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

Perdita dei requisiti e inadempimenti

1. Perdita dei requisiti che condizionano l’ammissibilità del pagamento dell’indennità I requisiti richiesti per beneficiare del pagamento di indennità per la Misura 211 sono definiti nel P.S.R. 2007-2013, nel paragrafo Requisiti ed impegni del Programma operativo di Misura.

Gli stessi devono essere rispettati per l’intero “periodo di impegno” e/o per l’“annualità di riferimento dell’indennità”, pena l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall’art. 18 del Reg. (CE) 65/2011 e/o il recupero degli aiuti come da art. 2 del medesimo Regolamento.

2. Difformità di superficie e Difformità di UBA

Si configura difformità di superficie e/o di UBA qualora le superfici e/o i capi dichiarati siano superiori o inferiori a quelli accertati.

Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 “Perdita dei requisiti che condizionano l’ammissibilità del pagamento dell’indennità” nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di “difformità” di superficie e/o delle UBA si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 65/2011.

3. Inadempimenti

Gli impegni connessi al pagamento di indennità sono definiti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nel precedente paragrafo 3. Gli stessi devono essere rispettati per l’intera “annualità di riferimento dell’Indennità” e/o per l’intero “periodo di impegno”.

In particolare, nei casi in cui il beneficiario di indennità compensative non prosegua l’attività agricola in zona svantaggiata per il periodo prescritto, ovvero nel periodo di impegno la SAU condotta in dette aree risulti inferiore al limite definito nel paragrafo “Requisiti e Impegni”, viene pregiudicato il raggiungimento dell’obiettivo della Misura e viene meno l’impegno di cui al comma 2 dell’art. 37 del Reg. (CE) 1698/05. In tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell’art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e degli articoli 4, 5 e 7 del Reg. (CE) 65/2011.

In materia la Regione ha adottato la deliberazione di Giunta Regionale n. 1107 del 27/7/2011.

Sono in ogni caso fatti salvi i casi di forza maggiore disciplinati ai sensi dell’art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006.

13. Subentro negli impegni

Ai sensi dell’art. 44 del Reg. (CE) 1974/06, se nel corso del “periodo di impegno” un beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, questo ultimo può subentrare nell’impegno per il restante periodo, se non avviene il subentro “... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all’Amministrazione competente nei termini previsti dall’art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione delle indennità percepite.

Dall'annualità 2010 tale restituzione non è dovuta qualora nel corso del periodo di impegno l'estensione della SAU residua ricadente in area svantaggiata risulti pari o superiore a 2,5 ha. Tale superficie rappresenta l'estensione minima di SAU da condurre in area svantaggiata per corrispondere al requisito minimo di accesso alla Misura ("almeno il 50% della SAU" minima di 5 ha che complessivamente un beneficiario deve avere in conduzione per accedere alla Misura deve ricadere in area svantaggiata).

La corresponsione delle indennità non è dovuta per particelle agricole cedute nel periodo corrispondente all'annualità di riferimento dell'indennità in mancanza di subentro nell'impegno

In ogni caso, in relazione al trasferimento si dovrà procedere come indicato nel punto M della Procedura operativa generale per la presentazione delle domande approvata con determinazione del Direttore di AG.R.E.A. n. 4355 del 18/04/08 e successive modifiche ed integrazioni.

14. Disposizioni conclusive e riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.
- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) modificato dal Reg. (CE) del Consiglio n. 74/2009;
- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio europeo che modifica i Regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 che reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo;
- il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione sulle modalità di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006; le citazioni al Regolamento abrogato contenute nel presente Programma, sono da riferire al nuovo Regolamento come da "Tavola di concordanza" di cui all'allegato

- Il al medesimo Reg. (CE) n. 65/2011 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia Romagna;
- Regolamento (CE) n. 679/2011 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;
 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
 - Programma rurale integrato provinciale (P.R.I.P.) 2007-2013 di Reggio Emilia;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 168 del 11/02/2008 con la quale è stato approvato il Programma Operativo dell'Asse 2 (P.O. Asse 2) ed il Programma Operativo della Misura (P.O.M) 211;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 363 del 17/03/2008 (mod. P.O.M. 211);
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 424 del 31/03/2008;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 2300 del 22/12/2008;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 281 del 13/3/2009 (mod. P.O.M. 211);
 - Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n 196 del 8 febbraio 2010 (mod. P.O.M. 211);
 - Deliberazione della Giunta Regionale n 303 del 7 marzo 2011 (mod. P.O.M. 211);
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1107 del 27 luglio 2011.
 - Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

Il presente Bando è consultabile sul sito internet <http://www.provincia.re.it> e sul sito della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano <http://www.comunità-montana.re.it>.